

**Allegato "B" Al n. 13.585 di racc.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**ARTICOLO 1**

La società disciplinata nel presente statuto è denominata "ITALIA PREVIDENZA" - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni" o in forma abbreviata "S.I.S.P.I. S.p.A." con, ovvero, senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede in Roma.

L'assemblea ordinaria potrà trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale e potrà altresì istituire e/o sopprimere succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in qualsiasi località d'Italia.

**ARTICOLO 3**

La società ha per oggetto:

- l'attività di fornitura di prodotti\servizi amministrativo-contabili, anche di carattere fiscale – in particolare per la riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa – e servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere;
- l'espletamento di tali prodotti\servizi e delle attività connesse e strumentali, a Enti\Casse previdenziali e assistenziali pubblici e privati, nonché delle tipologie di servizi connessi ai compiti istituzionali di INPS ovvero di altri eventuali soci, ivi compresi quelli relativi alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali.

La società potrà ampliare l'oggetto sociale come sopra indicato al solo fine di ri-comprendere ulteriori prodotti\servizi di interesse generale ovvero strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del socio pubblico.

#### **ARTICOLO 4**

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cd. "in house" e, pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

Al fine di consentire l'esercizio del "controllo analogo" e di formulare atti di indirizzo vincolanti, la Società fornirà al socio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame, i seguenti documenti:

1. documento programmatico della spesa e bilancio consuntivo;
2. relazione previsionale e programmatica;
3. organigramma ed eventuali modifiche allo stesso;
4. relazione semestrale sull'andamento gestionale della società;
5. relazione annuale sul governo societario redatta a chiusura dell'esercizio e pubblicata contestualmente al bilancio consuntivo, contenente specifici programmi di valutazione del rischio aziendale;
6. proposte di modifiche statutarie.

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, il socio può richiedere alla società ogni documento utile a tal fine.

Fermi restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora si dovessero verificare eventi straordinari in quanto non previsti nelle relazioni suddette e che potrebbero ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprat-

tutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il socio relazionando su di essi.

Il socio, anche nel caso di cui sopra, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; in caso di superamento di tale limite la società è tenuta a ripristinare il suddetto equilibrio secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

#### **ARTICOLO 5**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI**

#### **ARTICOLO 6**

La società è a socio unico, a partecipazione totalmente pubblica.

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna, interamente possedute dall'Inps.

L'assemblea straordinaria delibera l'aumento o la riduzione del Capitale sociale.

Possono essere ammessi quali nuovi soci unicamente le amministrazioni pubbli-

che, come definite dall'articolo 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 o persone giuridiche diverse, controllate e sottoposte al cd. "controllo analogo" da parte di queste ultime.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi come oggetto beni in natura e di crediti.

#### **ARTICOLO 7**

Le azioni sono indivisibili, nominative, e trasferibili, secondo quanto stabilito al precedente art.6; l'eventuale emissione delle stesse è regolato dall'art.2355 c.c.

Non produce effetti, nei confronti della società, il trasferimento di azioni a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 6 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 8**

Addivenendosi ad aumenti di capitale le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni possedute.

Fermi il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate per coloro che esercitano il diritto di opzione, ai sensi dell'art.2441, comma 3 C.C., nell'ipotesi di rinuncia, anche parziale, da parte degli azionisti, all'esercizio del diritto di opzione, l'organo amministrativo potrà provvedere al collocamento delle azioni inoptate con le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dall'assemblea stessa sempre nel rispetto di quanto stabilito al precedente art.6 in materia di trasferimento delle azioni sociali.

#### **ARTICOLO 9**

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti lo stesso organo amministrativo stabilirà la misura degli interessi da corrispondere, che comunque non potrà essere inferiore a quello bancario applicato in quel periodo sugli scoperti di conto corrente della

società stessa.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 C.C. ed il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6 per il trasferimento delle azioni.

#### **ARTICOLO 10**

Il possesso anche di una sola azione costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto e comporta, da parte degli azionisti, elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge per quanto concerne i rapporti con la società, nel luogo indicato nel Libro dei Soci.

#### **ARTICOLO 11**

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 12**

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nell'osservanza degli indirizzi dell'ente socio in materia di controllo analogo, recepisce e dà attuazione a tali indirizzi deliberando sulle materie in appresso indicate e precisamente:

- Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili previa valutazione del-

	l'ente socio/enti soci;	
	- delibera sul trasferimento della sede sociale o sull'istituzione, soppressione di	
	succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze nell'ambito territoriale defi-	
	nito all'art.2 del presente Statuto;	
	- nomina e revoca l'Amministratore Unico, i Sindaci ed il Presidente del Collegio	
	Sindacale, il revisore contabile o la società di revisione e ne determina il compenso	
	nel limite massimo fissato dalla legge per le società partecipate dagli enti pubblici;	
	- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Am-	
	ministratore Unico, del Direttore Generale, dei Sindaci, dei liquidatori e del reviso-	
	re contabile o della Società di revisione;	
	- delibera su quanto altro previsto dal presente statuto e dalla legge.	
	• L'Assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dello Statuto;	
	- sull'emissione di obbligazioni;	
	- sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;	
	- sull'aumento o diminuzione del capitale sociale;	
	- su quanto altro previsto dal presente statuto e dalla legge.	
	<b>ARTICOLO 14</b>	
	L'organo amministrativo convoca l'assemblea presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del-	
	l'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali par-	
	ticolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.	
	L'avviso della convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.	

In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è ritualmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti gli organi di controllo.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ARTICOLO 15**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci iscritti nel relativo libro alla data della riunione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione – se nominato – o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di par-

tecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati, nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta in assenza di formale convocazione in cui è rappresentato l'intero capitale sociale, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

#### **ARTICOLO 16**

L'Amministratore Unico o in mancanza la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **ARTICOLO 17**

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge.

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**



## ARTICOLO 18

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'amministratore Unico non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

La nomina dell'Amministratore Unico spetta all'Assemblea ordinaria; l'amministratore rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.

La scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione.

Le determinazioni dell'Amministratore Unico vengono trasmesse periodicamente al socio.

Nomina, revoca, cessazione, decadenza e sostituzione dell'Amministratore Unico sono regolate dalla legge.

Se viene a cessare l'Amministratore Unico l'Assemblea ordinaria per la sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico provvede agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

L'Amministratore Unico, in coerenza con gli atti di indirizzo formulati dal socio nell'ambito del cd "controllo analogo", definisce le direttive della gestione societaria e ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, salvo quanto previsto al successivo articolo 19.

## ARTICOLO 19

La gestione operativa della società in esecuzione delle direttive del socio e dell'Amministratore Unico, spetta ad un Direttore Generale.

Il Direttore Generale viene nominato dall'Amministratore Unico, previa comunica-

	zione al socio al fine di realizzare il cd. “controllo analogo” come previsto al precedente art.4, determinandone le attribuzioni, le facoltà ed i compensi.	
	Il Direttore Generale, nell’ambito delle attribuzioni come sopra conferitegli ha il potere di rappresentare la società verso l’esterno ed in giudizio nonché l’uso della firma sociale.	
	Le disposizioni che regolano la responsabilità dell’organo amministrativo si applicano anche al Direttore Generale in relazione ai compiti ad esso attribuiti, ai sensi dell’art.2396 del Codice civile.	
	Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati all’Amministratore Unico.	
	<b>ARTICOLO 20</b>	
	I componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.	
	Si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.	
	I componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società “in house”.	
	All’organo amministrativo ed all’organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n.293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994 n.444.	
	<b>ARTICOLO 21</b>	
	La società:	

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

- limita la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 22**

Qualora emergano, dai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al precedente art. 4 punto 5, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

#### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **ARTICOLO 23**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Vengono nominati anche due sindaci supplenti.

La composizione del Collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art.2397 c.c. almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina e la revoca dei componenti del Collegio sindacale è deliberata dall'assemblea ordinaria.

Nomina, revoca, cessazione, decadenza e sostituzione del Collegio Sindacale sono regolate dalla legge.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

#### **ARTICOLO 24**

Il controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

L'assemblea ordinaria determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il controllo contabile viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **ARTICOLO 25**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

#### **ARTICOLO 26**

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

Il rimanente importo verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 27**

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più

liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

Si applicano le disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria. In tali casi l'organo amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal socio ai sensi del precedente art.4, deve adottare un idoneo piano di risanamento e la mancata adozione di provvedimenti adeguati da parte dell'organo amministrativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.2409 del Codice Civile.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONE FINALE**

#### **ARTICOLO 28**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

Firmato Massimo Antichi

Firmato Corrado Daidone coadiutore



